

Ordinanza

rilevato

che all'udienza in data 19 ottobre 2016:

il difensore della sig.ra Na. Fr. ha dichiarato che nei confronti della sig.ra Na. Fr. è stata aperta amministrazione di sostegno RG n. 4154/2015 in data 29.09.2016, dove si prevede che l'amministratore di sostegno abbia potere esclusivo in nome e per conto della beneficiaria di resistere in giudizio nonché, previa autorizzazione del G.T., promuovere i giudizi ed ha chiesto di dichiarare l'interruzione del processo producendo copia del provvedimento;

- il difensore della sig.ra Ma. Ta. si è associata chiedendo a sua volta di dichiarare l'interruzione del processo;

- il difensore della sig.ra Fe. Re. si è opposta alla declaratoria di interruzione del processo ed ha chiesto un rinvio per consentire all'amministratore di sostegno di intervenire nel processo;

- ritenuto che alla luce della suddetta dichiarazione del difensore della sig.ra Na. Fr., debba essere dichiarata l'interruzione del processo, ai sensi dell'art. 300, 1° e 2° comma c.p.c., tenuto conto dei rilievi che seguono:

- l'art. 299 c.p.c. prevede, tra gli eventi interruttivi del processo, "la perdita della capacità di stare in giudizio";

- com'è noto, l'amministrazione di sostegno è regolata dal codice civile con un corpo autonomo di norme ed il rinvio alla disciplina sulla tutela dei minori è limitato a singole disposizioni (v. art. 411, 1° comma, c.c.), mentre non sono immediatamente applicabili all'istituto in esame quelle concernenti l'interdetto o l'inabilitato, salva la possibilità di estendere, con specifico provvedimento giudiziale, limitazioni e decadenze previste per costoro ai sensi dell'art. 411, 4° comma, c.c.; ora, se la positiva caratteristica dell'istituto è stata rinvenuta nel fatto di essere "**presidio mobile nel tempo e nella struttura, ablativo della capacità nei soli limiti specificamente e di volta in volta indicati dal giudice tutelare**" (cfr. Cass. civile 9 marzo 2012 n. 3712), ciò tuttavia può comportare notevoli incertezze applicative ove, in relazione alle singole fattispecie, difettino espresse previsioni di legge ovvero dettagliate statuizioni circa i poteri conferiti all'amministratore di sostegno (l'estensione dei quali peraltro non è sempre immediatamente e/o compiutamente preventivabile);

- merita così segnalare che non è stata regolata la posizione processuale del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, sicché occorrerà verificare di volta in volta se, per l'oggettiva estensione dei poteri rappresentativi attribuiti all'amministratore (e della speculare riduzione dell'autonomia di gestione del beneficiario), l'adozione della misura imponga al giudice di interrompere il processo nel momento in cui tale circostanza sia stata comunicata in udienza o notificata alle altre parti (cfr. Cass. civile, sez. III, 09 marzo 2012, n. 3712);

- in proposito va rammentato che l'art. 75 c.p.c. stabilisce che sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere sicché, in mancanza, gli interessati debbono essere rappresentati, assistiti o autorizzati secondo le norme che regolano le loro capacità;

- ove pertanto all'amministratore di sostegno sia stato conferito un potere rappresentativo generale, ne conseguirà la perdita della capacità processuale in capo al beneficiario, con la necessaria applicazione degli artt. 300 c.p.c. e l'interruzione del processo;

- nel caso di specie, all'amministratore di sostegno della sig.ra Na. Fr. risulta essere stato conferito un potere rappresentativo generale, atteso che nel decreto di nomina prodotto dal difensore della predetta si

prevede che "l'amministratore si sostegno abbia potere esclusivo di compiere, in nome e per conto della beneficiaria", tra l'altro, "resistere in giudizio" nonché, previa autorizzazione del Giudice Tutelare, promuovere i giudizi;

- pertanto, la sig.ra Na. Fr. ha perso la capacità processuale, con conseguente necessità di dichiarare l'interruzione del processo, ai sensi dell'art. 300 c.p.c.;

- ritenuto che, alla luce della suddetta dichiarazione, debba essere dichiarata l'interruzione del processo, ai sensi dell'art. 300, 1° e 2° comma c.p.c.;

P.Q.M.

DICHIARA

l'interruzione del processo.

MANDA

alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.

Torino, lì 24 ottobre 2016

Depositata in data 25.10.2016